

**MISURE CAUTELARI** – ISTANZA DI REVOCA O SOSTITUZIONE DI MISURE COERCITIVE NEI PROCEDIMENTI PER REATI COMMESSI CON VIOLENZA ALLA PERSONA – CONTESTUALE NOTIFICA DELL'ISTANZA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ AL DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA O, IN MANCANZA, ALLA PERSONA OFFESA – APPLICABILITÀ ANCHE ALLE ISTANZE DI APPLICAZIONE DELLA MISURA CON MODALITÀ MENO GRAVOSE – SUSSISTENZA - FINALITÀ DELLA SANZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - INDIVIDUAZIONE.

In tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.) applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, la Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che la sanzione di inammissibilità della relativa istanza, prevista dall'art. 299, comma 4 bis, cod. proc. pen. qualora la parte richiedente non provveda alla sua contestuale notifica al difensore della persona offesa (o, in mancanza di questo, alla persona offesa) – sanzione operante anche nell'ipotesi, prevista dal predetto art. 4 bis, in cui l'imputato richieda l'applicazione della misura "con modalità meno gravose" - ha la funzione di garantire, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, che la vittima del reato sia adeguatamente informata circa l'evoluzione del regime cautelare in atto, e sia quindi messa in condizione di fornire eventuali ulteriori elementi al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell'art. 121 del codice di rito.

*Cass., Sez. VI, Pres. Ippolito, Rel. De Amicis, sentenza n. 6717, 5 febbraio 2015 Cc., dep. 16 febbraio 2015, P.M. Cedrangolo (concl. diff.)*